

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1995, n. 11

**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER IL TRIENNIO 1994-1996.
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 30 GIUGNO 1994 ED IL 28
DICEMBRE 1994.**

Publicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Reg. Sic. 28 febbraio 1995, n.11

ART. 30

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

- 1 . Allo scopo di conferire trasparenza e velocità al procedimento amministrativo l'amministrazione regionale istituisce modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche in sicilia (regione - comuni - province - i consorzi ed enti sottoposti a controllo e vigilanza).
- 2 . La regione si fa carico di promuovere la costituzione di servizi di accesso polifunzionali, assumendo l'indirizzo di coordinamento con gli altri enti pubblici, nonché la costituzione di uffici per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire la piena attuazione della legge regionale n. 10/91.
- 3 . Gli uffici per le relazioni con il pubblico devono provvedere: a garantire all'interno i diritti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 10/91; all'informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti; alla ricerca e all'analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
- 4 . Saranno istituiti presso ogni assessorato un punto informativo e una rete informativa provinciale.
- 5 . Agli uffici polifunzionali e agli uffici per le relazioni al pubblico dovrà essere assegnato personale altamente qualificato e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico.